

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Luglio-Agosto 2010

13 settembre 2010
Autore: Ing. Francesca Sartori

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Luglio-Agosto 2010

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 9 Luglio 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2010

L'art. 1 del Decreto proroga i termini relativi all'operatività del SISTRI al 01/10/2010 per tutti i soggetti obbligati.

Oltre alla proroga dei termini il decreto apporta numerose altre modifiche al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti tra cui si segnala:

- proroga al 12 settembre 2010 del termine per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box;
- riapertura delle iscrizioni per le autofficine che intendano qualificarsi come installatori di "black box", con previsione dei relativi corsi di formazione (art. 1);
- viene soppresso il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti nell' Allegato IB del D.M. 17/12/2009;
- obbligo di conservazione dei dispositivi USB presso le specifiche sedi in cui sono utilizzati ai fini di controllo da parte delle autorità preposte (art.3);
- estensione della videosorveglianza agli impianti di coincenerimento dei rifiuti (art. 2);
- modifica della determinazione dei contributi per i produttori di rifiuti pericolosi e per gli imprenditori agricoli;
- riduzione dei contributi annuali di iscrizione per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi in unità locali fino a 10 addetti (art. 6): il contributo dovuto è ora di 50 €/anno per unità locali fino a 5 addetti ove si producano rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 200 kg/anno; per le unità locali fino a 10 addetti che producono rifiuti pericolosi fino a 400 kg/anno, il contributo è di 60 €/anno. I versamenti di importo superiore già effettuati potranno essere conguagliati l'anno successivo;
- ridefinizione di "dipendente" anche con riferimento al modulo di iscrizione (art.8): di fatto si computano come "dipendenti", con riferimento all'unità locale, tutti gli addetti operativi in quella unità locale, compresi i lavoratori autonomi, ossia tutte "persone occupate";
- nuove modalità semplificate per adempiere agli obblighi del SISTRI tramite le organizzazioni di categoria rappresentative (art. 8).

Il decreto ministeriale non contiene alcuna modifica o chiarimento con riferimento ai problemi di iscrizione nel caso in cui i rifiuti siano prodotti in siti che non costituiscono unità locale del produttore dei rifiuti stessi. Restano

pertanto operative le indicazioni già date dal Ministero sul sito www.sistri.it, ovvero direttamente discendenti dal testo normativo. In sintesi resta, in particolare, che è necessario richiedere almeno un dispositivo USB:

- per ogni cantiere che abbia durata superiore a 6 mesi e che produca rifiuti per i quali è previsto l'utilizzo di SISTRI (tutti i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi derivanti dalle lavorazioni industriali ed artigianali), restando la possibilità di effettuare le registrazioni dalla sede legale o da altra unità locale solo per i cantieri che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso a SISTRI e che comunque abbiano durata inferiore a 6 mesi;
- per ogni impianto mobile di recupero e smaltimento (e, secondo le indicazioni addirittura da rinnovarsi per ogni singola campagna);
- per ogni intervento di bonifica da cui derivino rifiuti pericolosi.

Legge 19 luglio 2010, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20/07/2010

Con la legge 19 luglio 2010, n. 111 (pubblicata in G.U. n. 167 del 20 luglio), viene convertito in legge il D.L. 20 maggio 2010, n. 72 che, tra l'altro, aveva prorogato al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del MUD e al 16 giugno il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.

A questo proposito la legge di conversione sostituisce il comma 2 dell'art. 1 e precisa che:

“Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo”.

Il D.L. fissava anche nuove modalità di assegnazione delle quote di CO2 che la legge di conversione sostituisce con le parole “anidride carbonica”.

Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

Publicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30/07/2010

Dal 31 luglio è in vigore la legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sul Suppl. Ord. alla G.U. n. 176 del 30/07/2010, che ha convertito il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Tra le novità introdotte dalla legge di conversione (approvata il 28 luglio) si segnala:

- la proroga “per i datori di lavoro del settore privato” dall’1 agosto al 31 dicembre 2010 della valutazione dei rischi stress lavoro –correlato di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 (il D.L. n. 78, all’art. 8, comma 12, aveva previsto la proroga al 31 dicembre solo per la Pubblica Amministrazione);
- la proroga al 31 dicembre 2010 anche per l’emanazione dei decreti sulle “effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate” previsti dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione del medesimo decreto;
- la modifica della procedura della Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 14 ter della L. n. 241/1990 e la possibilità che il rilascio dei provvedimenti in materia ambientale possa avvenire da parte di altri organi dell’amministrazione pubblica diversi dall’amministrazione competente “...per assicurare il rispetto dei tempi...”.
- l’introduzione della SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) che sostituisce la DIA di cui all’art. 19 della L. n. 241/1990 e prevede una segnalazione dell’interessato per “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”.

Decreto del Ministero della Salute n. 113 del 18 maggio 2010 “Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato.”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21/07/2010

Il Ministero della Salute ha modificato il decreto ministeriale base (D.M. 21 marzo 1973) introducendo un articolo (art. 13 ter) che autorizza alla fabbricazione di bottiglie di recupero in polietilentereftalato riciclato per contenere acqua minerale naturale a precise condizioni: le nuove disposizioni valgono fino a quando verranno prese le decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate.

Il decreto ministeriale di modifica consente la produzione di bottiglie di polietilentereftalato per contenere acqua minerale naturale a precise condizioni:

- il polietilentereftalato riciclato doveva essere originariamente idoneo al contatto con alimenti;
- il polietilentereftalato riciclato deve essere accompagnato da documentazione atta a dimostrare la conformità al contatto con alimenti;
- le bottiglie riciclate devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e devono essere destinate esclusivamente al contatto con acqua minerale naturale.

Il Decreto in questione dispone l’obbligo, per i produttori di bottiglie che intendono impiegare polietilentereftalato riciclato, di trasmettere apposita notifica all’Autorità sanitaria territorialmente competente.

Le nuove disposizioni non si applicano alle bottiglie legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelle originarie dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia;

Le disposizioni introdotte si applicheranno fino all'adozione delle decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate.

SISTRI: diritti di segreteria

È stato pubblicato in G.U. n. 156 del 7 luglio il D.M. 17 giugno 2010 di aggiornamento e istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A (importi di diritti di segreteria per il registro delle imprese).

Quest'ultima contiene infatti un elenco degli importi dei diritti di segreteria per i vari soggetti interessati e per le operazioni previste dal SISTRI.

Segue una tabella contenente le note sui diritti di segreteria del registro delle imprese.

SISTRI: test e manuale utente

Sul sito www.sistri.it è stato annunciato l'avvio a partire dal 26 luglio di un test di verifica sulla funzionalità del SISTRI.

Gli utenti (“...un insieme rappresentativo di tutte le classi di utenti...”) potranno infatti provare il Sistema e fornire suggerimenti e proposte al fine di consolidare le interfacce e le procedure operative.

Il test si articola in due fasi: la prima tende a verificare la funzionalità e l'usabilità dei processi, mentre la seconda dovrebbe consentire agli utenti di fare pratica con il Sistema.

Sullo stesso sito è anche disponibile in formato PDF il Manuale dell'utente in vista dell'avvio della fase operativa previsto per l'1 ottobre. Si tratta di una versione “test” del manuale che non rifletterà necessariamente la versione finale.

ISPRA: pubblicato il Regolamento sulla fusione

Sulla G.U. del 3 agosto è stato pubblicato il D.M. 21 maggio 2010, n. 123 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

L'emanazione del regolamento era stato previsto dal D.L. 112/2008 (legge di conversione 133/2008) che tra l'altro aveva istituito l'ISPRA (art. 28) che svolge le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

Il personale, le risorse finanziarie e strumentali oltre ai rapporti attivi delle tre istituzioni confluiranno nell'ISPRA che sarà dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.

L'ISPRA avrà uno statuto emanato ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 123 che assicurerà la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa. Oltre all'attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, l'Istituto svolge anche attività di "informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS" (art. 2).

Novità su Conto Energia 2010

Tra le novità della legge di conversione del Decreto Legge n. 105/2010, "sblocca-reti", approvata definitivamente dal Senato il 4 agosto 2010 si segnalano:

- per beneficiare delle tariffe più favorevoli del Conto Energia 2010 basterà avere finito i lavori degli impianti fotovoltaici entro il 31 dicembre 2010. Per l'entrata in esercizio dell'impianto si ha tempo fino al 30 giugno 2011.
- Chiarimenti sulla tariffa onnicomprensiva per impianti a biomassa e biogas prevista dalla legge sviluppo (n. 99/2009).
- "Sanatoria" per le procedure di DIA per impianti a fonti rinnovabili avviate secondo disposizioni autorizzative regionali che recavano soglie superiori a quelle inderogabili fissate dal Dlgs 387/2003 e che quindi sarebbero state illegittime.

Energy Star: cambiano le specifiche dei computer

La Commissione europea il 9 luglio 2010 ha comunicato la sostituzione delle specifiche tecniche dei computer ai fini dell'etichetta Energy Star, per effetto dell'accordo raggiunto tra gli enti di gestione USA e dell'Unione Europea.

L'EPA (Agenzia americana per la protezione dell'ambiente) e l'Unione europea il 12 agosto 2009 hanno modificato il punto VIII della parte III dell'allegato C alla decisione del Consiglio Ue 2006/1005/Ce, stabilendo le nuove specifiche tecniche che devono avere i computer per ottenere l'etichettatura Energy Star. Le specifiche tecniche sostituiscono dal 1° luglio 2009 le precedenti del 2007.

Il sistema ad adesione volontaria Energy Star, nato negli Usa e diffuso in Europa tramite accordo tra Unione europea e Stati Uniti, consente l'etichettatura degli apparecchi per ufficio che rispondono alle specifiche indicate dalla normativa vigente al momento di fabbricazione del modello. Il marchio Energy Star identifica quelle apparecchiature che soddisfano precisi requisiti di risparmio energetico.

Decreto Legislativo 29 Giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”

Publicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/08/2010

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010 riguardano le disposizioni generali (parte I), le procedure di VIA e VAS e IPPC (parte II) e la materia delle emissioni in atmosfera (parte V).

In particolare, nella Parte I, è stato modificato l'art. 3-bis del testo unico relativo ai Principi sulla produzione del diritto ambientale, con un nuovo iter per l'emanazione e approvazione dei regolamenti attuativi ed esecutivi in materia ambientale.

La Parte II è stata essenzialmente modificata attraverso la riconduzione della disciplina sull'A.I.A. all'interno del TUA, a far luogo dalle nuove definizioni inserite all'art. 5 del menzionato decreto, non ultima quella relativa alla medesima “autorizzazione integrata ambientale” (nuova lett. O-bis, art. 5, D.lgs. n. 152/2006, modificato da art. 2, D.lgs. n. 128/2010, e artt. 29-bis e seguenti con inserimento del nuovo titolo III-bis alla parte seconda, L'autorizzazione integrata ambientale). Il D.Lgs. 128/2010 ha abrogato il D.Lgs. 59/2005 inserendo appunto la disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale nella parte seconda, Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

Vi è inoltre la moratoria “parziale” alle attività di ricerca, prospezione nonché coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, vietate all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, con ulteriore interdizione nelle zone di mare fino a 12 miglia marine dal perimetro delle aree medesime e, per i soli idrocarburi liquidi, nella fascia di mare compresa entro le 5 miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale (art. 6, c. 17, D.lgs. n. 152/2006 oggi modificato).

Le modifiche apportate alla parte quinta del TUA comprendono talune definizioni inedite inserite alla disciplina in questione tra le quali spicca quella di “stabilimento” (il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni o movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività – art. 268, c. 1, lett. H, D.lgs. n. 152/2006 mod. da art. 3, c. 2, D.lgs. n. 128/2010), invero concettualmente sostitutiva di quella di “impianto”.

Ne consegue che a dover essere autorizzati (principio dell'autorizzazione preventiva ex art. 269, c. 1, D.lgs. oggi modificato) risultano, oggi, “tutti gli stabilimenti”, con ulteriori novità apportate alla disciplina autorizzatoria (dall'obbligo di indicare in domanda di autorizzazione anche la quota dei punti di emissione, alla possibilità di indicare in autorizzazione, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento – nuovo c. 5, art. 269 cit.).

Nel caso, inoltre, di più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili l'autorità competente potrà consentire un impianto con più punti di emissione in deroga al principio altrimenti valido dell'unico punto di emissione, in tal caso con valori limite di emissione del flusso di massa, fattore di emissione e percentuale riferibili al complesso delle emissioni dell'impianto, e quelli espressi come concentrazione da riferire alle emissioni dei singoli punti (nuovo art. 270, c. 6, oggi mod.).

È prevista una nuova disciplina sui controlli simultanei condotti dalle autorità competenti e dal gestore dello stabilimento che, in caso di difformità, porteranno ad una fase di riesame sulla base dei metodi di riferimento, finanche in tema di aspetti sanzionatori (art. 271, commi 19 e 20, D.lgs. n. 152/06 oggi mod.).

Il D.lgs. n. 128/2010 reca parzialmente modifiche anche a:

- 1) la normativa sugli stabilimenti in deroga al generale principio dell'autorizzazione preventiva (nuovo art. 272, e relativo allegato IV – impianti/attività “scarsamente rilevanti al fine dell'inquinamento atmosferico”), con un nuovo termine entro il quale le autorità competenti potranno procedere all'adozione di autorizzazioni generali semplificate ope legis (nuova scadenza al 29 aprile 2011, a cinque anni dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 152/2006) e, tra l'altro, nuovi elenchi di stabilimenti (impianti o attività) esclusi per legge dal principio dell'autorizzazione preventiva o ammissibili ad eventuali normative regionali semplificate (parti uno e due dell'allegato IV alla parte quinta del decreto) ;
- 2) il titolo II della parte quinta in tema di impianti termici civili, a cominciare dallo stesso campo applicativo di tale disciplina, ora delimitata agli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a 3 MW (se uguale o superiore sub titolo I, parte quinta), intendendo come tali gli impianti termici “...la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi” - art. 283, c. 1, nuova lett. D, D.lgs. n. 152/06 e succ. modd.);
- 3) la disciplina di cui al titolo III, parte quinta, D.lgs. citato, dedicata ai combustibili utilizzabili dove, al di là dei nuovi aspetti e specifiche tecniche, rileva soprattutto la chiara previsione relativa alla prevalenza della disciplina sui rifiuti rispetto a quella sui combustibili nel caso in cui talune materie/sostanze elencate nell'allegato X, parte quinta (combustibili utilizzabili), costituiscano, se del caso, rifiuti ai sensi della parte quarta del medesimo D.lgs. n. 152/2006 (art. 293, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 oggi modificato).

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie, l'art. 4 del D.Lgs. 128/2010 stabilisce che le regioni e le province autonome potranno adeguare il loro ordinamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto mentre le procedure di VAS, VIA ed AIA già avviate potranno concludersi con le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 Agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/08/2010

Con tale Decreto il Ministero dello sviluppo ha fissato le nuove tariffe 2011 per il fotovoltaico, con la novità di incentivi per gli impianti a concentrazione e per quelli con innovazione tecnologica.

Tariffe e procedure previste dal decreto si applicano agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 1° gennaio 2011. Fanno eccezione gli impianti a concentrazione (prima non incentivati): per questi le tariffe 2011 si applicano a impianti entrati in esercizio dal 25 agosto 2010, ma le procedure sono quelle del “vecchio” D.M. 19 febbraio 2007 (se l'impianto entra in esercizio entro fine 2010).

Decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010

L’articolo 146, comma 9, del D.Lgs. n. 42 del 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, prevede la possibilità di adottare, in materia di autorizzazione paesaggista, una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione “in relazione ad interventi di lieve entità”, procedura da definire “in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti”.

Il D.P.R. n. 139/2010 dà attuazione all’art. 146 definendo uno specifico procedimento semplificato per i cosiddetti interventi di lieve entità da realizzare su immobili ricadenti all’interno di aree oggetto di tutela paesaggistica, i quali comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, individuati nell’elenco di cui all’Allegato I del decreto.

Possono, quindi, avvalersi della procedura semplificata:

- incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originale e comunque non superiore a 100 mc;
- demolizione e ricostruzione con rispetto di volumetria e sagoma preesistenti;
- demolizioni;
- interventi sui prospetti degli edifici esistenti;
- interventi sulle coperture degli edifici esistenti;
- adeguamento alla normativa antisismica o per il contenimento dei consumi energetici;
- realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali;
- tettoie, porticati, chioschi da giardino e simili con superficie non superiore a 30 mq.;
- manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni;
- superamento delle barriere architettoniche;
- cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno;
- modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
- interventi sistematici nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
- monumenti ed edicole funerarie all’interno delle zone cimiteriali;
- posa in opera di piccoli cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei;
- tende da sole per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
- adeguamento della viabilità esistente;
- allaccio alle infrastrutture a rete soprasuolo;
- linee elettriche e telefoniche su palo;

- adeguamento di cabine elettriche o del gas;
- arredo urbano;
- impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, comprese parabole, antenne;
- parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, impianti per l'accesso alla reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni;
- impianti di radiocomunicazione elettriche mobili;
- impianti in soprasuolo di serbatoi del gpl;
- impianti tecnici esistenti al servizio di edifici produttivi;
- manufatti completamente interrati;
- pannelli solari, termici e fotovoltaici minimi;
- nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
- tombinamento parziale dei corsi d'acqua;
- ripascimento localizzato di tratti di arenile;
- manufatti di difesa delle acque;
- taglio selettivo di vegetazione;
- riduzione di superfici boscate;
- ripristino di prati e coltivazioni agrarie tipiche;
- taglio di alberi isolati o in gruppi;
- ricovero attrezzi agricoli;
- strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
- strutture stagionali amovibili non permanenti per attività turistiche, sportive o del tempo libero.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione semplificata va redatta da un tecnico abilitato secondo la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", allegata al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, nella quale deve risultare lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento e la compatibilità dell'intervento stesso con i valori paesaggistici, dando indicazione delle eventuali misure necessarie all'inserimento dell'intervento stesso. Il professionista deve, altresì, attestare la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

L'istanza va trasmessa, ove possibile in via telematica, all'amministrazione competente ovvero, qualora istituito, allo sportello unico per le attività produttive.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, il termine ultimo per la conclusione del procedimento semplificato è stabilito in 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 218 del 19/08/2010

Il nuovo Regolamento sostituisce l'allegato VI del Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, recante l'elenco degli "usi critici" degli halon ammessi in deroga al divieto generale Ue di produzione e immissione in commercio.

Questo perché la Commissione dell'Unione Europea ha riscontrato notevoli differenze tra gli Stati membri nell'interpretazione degli "usi critici", ed ha deciso di "descrivere in maniera più particolareggiata" ogni singola possibile applicazione degli halon, con relativa data "ultima" per l'utilizzo nei nuovi impianti (dal 2010 al 2018) e data "limite" per il divieto all'uso totale (dal 2013 al 2040) sulla base della categoria di appartenenza (sono 11 quelle individuate dal provvedimento, dai veicoli a gli stabilimenti petroliferi).

Direttiva 2010/61/UE del 2 Settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 233 del 03/09/2010

Con questa direttiva vengono recepite le edizioni 2011 di ADR, RID e ADN.

In particolare l'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1 rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali riguardanti il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o vie navigabili.

Tali disposizioni vengono aggiornate ogni due anni e le versioni modificate si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2011, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2011.

Regolamento 24 Agosto 2010 n. 756/2010/UE recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V

Regolamento 24 Agosto 2010 n. 757/2010/UE recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 25/08/2010

Con tali Regolamenti la Commissione ha aggiornato dal 26 agosto 2010 gli elenchi degli inquinanti organici persistenti previsti dal regolamento 850/2004/Ce.

Con il regolamento 24 agosto 756/2010/Ce la Commissione sostituisce l'allegato IV che elenca gli inquinanti che chi produce o detiene rifiuti deve evitare che vengano in contatto coi rifiuti stessi. La presenza di tali sostanze obbligherà allo smaltimento o al recupero dei rifiuti in modo da garantire distruzione o trasformazione dei "Pops". Tra le nuove sostanze incluse figurano i cosiddetti "eteri di polibromobifenile" (tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere). Viene anche modificato l'allegato V che disciplina smaltimento e recupero.

Con regolamento 24 agosto 757/2010/CE è sostituito l'allegato I contenente gli inquinanti di cui sono vietati produzione, immissione in commercio e uso, includendovi, tra gli altri, i citati "eteri di polibromobifenile", mentre il pentaclorobenzene viene inserito sia nell'allegato I che nell'allegato III in modo da assoggettarlo sia al divieto generale sia alle disposizioni in materia di riduzione dei rilasci.

Decreto del Ministero dell'Interno 27 Luglio 2010 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq."

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12/08/2010

Il Ministero dell'Interno, con decreto 27 luglio 2010, ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. Le disposizioni si applicano alle strutture nuove oppure a quelle già esistenti sottoposte a modifiche. Non è previsto l'adeguamento di quelle già esistenti qualora le stesse siano dotate di CPI, o siano nella fase di rilascio del certificato, oppure siano dotate di progetto approvato.

Per i centri commerciali nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche quelle parti comuni che sono poste a servizio dei medesimi esercizi commerciali.

Il decreto stabilisce che, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in modo da:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La regola tecnica affronta i seguenti temi connessi alla sicurezza dei locali:

Ubicazione

Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalle norme vigenti anche per quelle attività che comportino rischi di esplosione o incendio. Possono essere ubicate in edifici di tipo isolato (ossia esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate) o in edifici di tipo misto (edifici non isolati con vie di esodo indipendenti).

Le aree destinate al pubblico non possono essere ubicate oltre il primo piano interrato, fino alla quota di $-7,5$ metri rispetto al piano di riferimento (inteso come il piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso).

Tali aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all'esterno direttamente o tramite luoghi sicuri e devono essere protette mediante impiego di spegnimento automatico ad acqua.

Comunicazioni e separazioni

Le attività commerciali non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti; per quelle ubicate nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime è ammessa la comunicazione con le parti aperte al pubblico.

Le suddette attività possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Accostamento dei mezzi di soccorso

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei VV.FF. gli accessi all'area devono avere una larghezza di 3,5 metri, un'altezza libera di 4 metri, una pendenza non superiore al 10% e deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale di soccorso.

Tali requisiti non sono richiesti per le attività fino a 1000 mq. e di altezza non superiore a 15 metri.

L'utilizzo degli spazi esterni, pertinenti all'attività, ai fini del parcheggio degli autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e le manovre dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico.

Scale

Tutte le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue e le rampe delle stesse devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione comunque che vi siano pianerottoli di riposo ogni quindici gradini.

Le scale di larghezza superiore a tre metri devono essere corredate di corrimano centrale e qualora le stesse siano aperte da uno o da tutti e due i lati devono avere ringhiere o balaustre con altezza non inferiore ad 1 metro ed idonee a sopportare un rapido deflusso in condizioni di emergenza o di panico.

Apertura delle porte

Le porte installate lungo le vie di esodo, ad uno o due battenti, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta, mediante l'azionamento di dispositivi antipanico a barra orizzontale.

Viene consentito l'utilizzo delle porte d'ingresso scorrevoli, a condizione che le stesse possano consentire anche l'apertura a spinta verso l'esterno e restare aperte in assenza di funzionamento elettrico.

Numero di uscite

Le uscite da ciascun piano o compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due ed essere posizionate in punti contrapposti.

In corrispondenza delle barriere casse dovranno essere previsti passaggi per l'esodo che devono avere una larghezza di almeno 1,2 metri. In ogni caso devono essere garantiti passaggi in proporzione al numero di casse esistenti secondo i seguenti criteri:

- batteria da 1 a 5 casse: deve essere presente almeno un passaggio ad una delle estremità;

- batteria da 6 a 10 casse: devono essere presenti almeno due passaggi posti alle due estremità;
- batteria con più di 10 casse: devono essere presenti almeno due passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi ogni 10 casse.

Spazi per depositi

I depositi di liquidi infiammabili e combustibili (nelle proprie confezioni originali) devono essere posizionati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi. La vendita al pubblico di combustibili e prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico (insetticidi, prodotti spray, cosmetici, alcoolici in concentrazione superiore al 69%, oli lubrificanti) è consentita purchè i prodotti vengano esposti al pubblico nei relativi contenitori originali sigillati e vengano fornite al personale addetto istruzioni al fine di evitare predite di prodotti ed un intervento tempestivo in caso di spargimenti accidentali.

Viene consentito di destinare a deposito o a ricevimento di merci varie appositi spazi, nell'ambito dell'area di vendita o in adiacenza alla stessa. Tali spazi non possono avere una superficie superiore a 200 mq. e comunque non possono eccedere il 20% della superficie di vendita stessa.

Se i locali destinati a deposito o ricevimento delle merci superano le dimensioni sopra indicate dovranno essere compartimentati dalle aree di vendita con elementi di costruzione aventi resistenza al fuoco congrua al carico di incendio specifico.

Estintori

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati e installati a regola d'arte conformemente alla norme vigenti di buona tecnica.

Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili e omologati, distribuiti in maniera uniforme nell'area sottoposta a protezione e in prossimità delle uscite. Devono comunque essere posizionati in un posto facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a trenta metri.

Deve essere installato almeno un estintore ogni 150 metri quadri di pavimento, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e un estintore per ciascun impianto a rischio specifico.

Viene stabilita l'installazione di apposite reti di nappi e idranti con criteri di numero e di dimensionamento secondo la norma UNI 10779.

Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione w segnalazione automatica degli incendi, progettato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'allarme deve determinare una segnalazione ottica e acustica di principio di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.

L'impianto di segnalazione deve consentire l'attivazione automatica della chiusura di eventuali porte o serrande tagliafuoco riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione, l'attivazione del sistema di controllo dei fumi e l'eventuale trasmissione a distanza in posti predeterminati per l'attivazione di un piano operativo di emergenza.

Segnaletica di sicurezza

L'installazione della segnaletica di sicurezza antincendio dovrà indicare :

- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;

- il posizionamento di mezzi fissi e portatili di estinzione degli incendi;
- il divieto di fumare e l'uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare ascensori in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio, se presenti;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Le uscite di sicurezza e i percorsi d'esodo dovranno essere sempre indicati da segnaletica luminosa mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, che dovrà essere alimentata sia dalla rete normale che dalla alimentazione di sicurezza.

Legge 13 Agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010

L'art. 5, “Identificazione degli addetti nei cantieri”, riporta che

“1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve contenere anche l'indicazione del committente.”

Energia da fonti rinnovabili: contributi a favore di progetti per pubbliche amministrazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.08.2010 è pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 - Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni - Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» (FESR) 2007-2013 - Linea di attività 1.3 «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche»

Lampade a incandescenza: è iniziata la seconda fase per il ritiro dal mercato

Come stabilito dal Reg. (CE) n. 244/2009, dopo il progressivo bando dal mercato delle lampadine ad alto consumo energetico da 100 W iniziato il 1° settembre 2009, dal 1° settembre 2010 è il turno delle lampadine da 75W.

Il 1° settembre 2011 sarà la volta delle lampadine da 25W e 40 W e il 1° settembre 2016 il bando riguarderà le lampade alogene.

Il Reg. (CE) n. 244/2009 rientra nel programma di risparmio energetico comunitario il cui obiettivo è quello di migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020.

Secondo l'Ue sostituendo le lampadine ad alto consumo energetico con fonti luminose a basso consumo si potrebbe arrivare a risparmiare fino a 86 miliardi di KW/h l'anno entro il 2020 cifra che rappresenta l'11% del consumo di elettricità delle famiglie.

Biocidi: novità per la normativa

Ad Agosto sono entrati in vigore 7 decreti del Ministero della Salute per l'immissione sul mercato nazionale di nuove sostanze attive, pubblicati sulle Gazzette Ufficiali del 21 e 27 Agosto, mentre la Commissione Europea ha iscritto due nuovi principi attivi nella direttiva 1998/8/CE.

Acque marine: criteri per definire il buono stato

La Commissione Ue ha approvato i criteri metodologici per definire il buono stato ecologico delle acque marine ai sensi della direttiva 2008/56/CE. La decisione della Commissione 1° settembre 2010 specifica i criteri che consentono di valutare in che misura è conseguito il buono stato ecologico delle acque marine in relazione a ciascuno degli 11 descrittori del buono stato ecologico elencati nell'allegato I della direttiva 2008/56/Ce. I criteri per il conseguimento del buono stato ecologico costituiscono la base per l'elaborazione di approcci coerenti nelle fasi preparatorie delle strategie per la salvaguardia dell'ambiente marino.

UNICO 2010: investimenti ambientali detassati

L'Agenzia delle entrate con risoluzione 5 agosto 2010, n. 78 ha dato istruzioni sulla indicazione della detassazione per investimenti ambientali nel modello Unico 2010 (il 30 settembre scade la presentazione telematica).

L'articolo 6, commi 13-19, della Finanziaria 2001 (legge 388/2000) prevede a favore delle piccole e medie imprese la possibilità di detassare gli "investimenti ambientali" (si tratta del costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente).

Poiché le istruzioni di Unico 2010 non chiarivano come indicare tale investimento nel quadro RF (reddito d'impresa), l'Agenzia precisa che occorrerà utilizzare il codice "99" che contraddistingue le variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel citato quadro RF.

Sfalci e potature rientrano nella definizione di sottoprodotto

Dal 19 Agosto 2010 la Legge n. 129/2010, di conversione del Decreto Legge n. 105/2010, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, recante i limiti al campo di applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti.

Tale articolo, che prevedeva la possibile qualificazione come "sottoprodotti" (quindi "non rifiuti") dei materiali vegetali (e fecali) provenienti da attività agricole e utilizzati nelle stesse, purché rispettosi della nozione generale di "sottoprodotto" contenuta nell'articolo 183, è stato "allargato" ai materiali "provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico o privato", nonché integrato dalla precisazione che l'utilizzazione agricola degli stessi può aversi "anche al di fuori del luogo di produzione", ovvero tramite "cessione a terzi".

Rifiuti: garanzie finanziarie da prestare a favore della Provincia di Vicenza per gli impianti che effettuano attività di recupero rifiuti

La Giunta Provinciale di Vicenza con propria deliberazione n. 278 del 20/07/2010 ha modificato le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti di messa in riserva e recupero rifiuti sia in regime di autorizzazione ordinaria che semplificata.

In particolare per alcune attività di recupero rifiuti sono previste riduzioni e agevolazioni rispetto alla precedente regolamentazione.

ADN 2011: emendamenti

Con la nota C.N.549.2010.TREATIES-6 del 1 settembre 2010 il Segretario Generale dell'ONU ha trasmesso alle Parti contraenti il testo degli emendamenti 2011 all'ADN, così come predisposto il 26 agosto 2010 dal Comitato Amministrativo dell'ADN.

Qualora non siano avanzate obiezioni dalle Parti contraenti entro il 1 dicembre 2010, l'edizione 2011 dell'ADN entrerà in vigore il 1 gennaio 2011.

Guida all'applicazione della nuova Direttiva Macchine

Pubblicata oltre tre anni fa, la nuova Direttiva macchine CE 2006/42/CE è in vigore dal 29.12.2009 e funge da base giuridica per la prima messa in circolazione delle macchine sul mercato interno europeo.

Come per il precedente documento 98/37/CE, anche per la nuova direttiva la Commissione Europea propone una guida tesa a garantirne un'interpretazione e un'applicazione unitarie e a fornire delucidazioni su concetti e requisiti in essa trattati.

La Commissione, tuttavia, fa espressamente presente che solo il testo della direttiva stessa è giuridicamente vincolante.

La guida si rivolge a chiunque debba applicare la Direttiva macchine CE: costruttori, importatori e commercianti, ma anche enti notificati, collaboratori di gruppi di normazione, esperti di prevenzione sul lavoro e tutela dei consumatori, autorità di sorveglianza.

Pubblicata nel dicembre del 2009, la prima edizione della guida contiene commenti a «considerando», articoli, allegato I (requisiti essenziali di sicurezza e salute) e allegato II (dichiarazione CE di conformità, dichiarazione di incorporazione per le quasi- macchine).

È ora disponibile la seconda edizione che contiene anche delle delucidazioni in ordine agli allegati III-XI.

La parte più estesa della guida è quella dedicata alle delucidazioni circa i requisiti essenziali di sicurezza e salute (allegato I) che le macchine devono soddisfare. Questi sono oggetto di un'approfondita trattazione (190 pagine) in cui vengono affrontati con particolare attenzione aspetti quali sistemi di comando e pericoli dovuti a macchine mobili e operazioni di sollevamento.

Ai requisiti in materia di progettazione ergonomica delle macchine è inoltre dedicato maggior spazio.

La guida approfondisce anche aspetti quali sorveglianza del mercato, presunzione di conformità e normazione e propone alcuni validi ausili sotto forma di tabelle e schemi, p. es.:

- un'elencazione esaustiva delle direttive da applicarsi in aggiunta alla Direttiva macchine o in luogo di essa (in riferimento all'art. 3, pag. 64 e segg.);
- un chiaro diagramma logico dell'iter da seguire per le quasi-macchine (in riferimento all'art. 13, pag. 111 e seg.);
- un diagramma delle istanze che hanno a che fare con la Direttiva macchine (pag. 129).